IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga e definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ……;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

CAPO I
PROROGHE

ART. 1
(*Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni*)

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "nel triennio 2018-2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

2. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole "31 dicembre 2019", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";
   b) al comma 6-*quater*, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

3. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole "negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018" e le parole "31 dicembre 2019", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";
   ";

b) al comma 4, le parole “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”.

5. All’articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”.

6. All’articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”**.** — La percentuale di cui al comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere elevata dall’8 per cento al 10 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione.

7. Fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell’adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte Costituzionale 23 gennaio 2019, n 20, ai soggetti di cui all’articolo 14, comma 1-*bis,* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto. Conseguentemente, con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro della Difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati di cui al comma 1, dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 2-*bis*, comma 2, del medesimo decreto legislativo devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere a), b), c), ed e), dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale;

b) previsione dei dati di cui al comma 1, lettera f), dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 siano oggetto esclusivamente di comunicazione all'amministrazione di appartenenza;

c) individuazione dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna.

8. All’articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole “31 dicembre 2019.” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2020. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 30 giugno 2020, a integrare i

loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.".

10. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole "per un periodo di tre anni e" sono sostituite dalle seguenti: "per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio postale universale". L'applicazione della presente norma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del TFUE.

11. Per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, è prorogata fino al 31 dicembre 2020 la segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018. Agli oneri per i compensi e per il funzionamento della segreteria tecnica, pari a 316.800 euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ART. 2

***(Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità nazionale anticorruzione*)**

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole "fino a non oltre il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole "fino a non oltre il 31 marzo 2020".

2. All'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, le parole "entro il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole "entro il 31marzo 2020".

ART. 3

(*Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno*)

1. All'articolo 17, comma 4-*quater,* del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite

dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

2. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola “penale” sono aggiunte le seguenti: “e di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell’articolo 583-*quinquies* del codice penale”;

b) le parole “fino al 30 settembre 2019” sono sostituite dalle parole “fino al 31 dicembre 2020”;

c) le parole “1°agosto 2019” sono sostituite dalle seguenti “31 ottobre 2020”.

3. All’articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole “Fino al 31 gennaio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 gennaio 2021”.

4. All’articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2020”.

5. All’articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, così come individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell’isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale».

ART. 4
(*Proroga di termini in materia economica e finanziaria*)

1. All’articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole “nel corso dell’anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “nel corso dell’anno 2020”;

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019 e 2020”.

3. All’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, le parole «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

ART. 5
(*Proroga di termini in materia di salute*)

1. All'articolo 2, comma 67-*bis*, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole “e per l'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “, per l'anno 2019 e per l'anno 2020”.

2. All’articolo 9-*duodecies*, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: “Le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate anche nell’anno 2020”.

3. All’articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole “1° gennaio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2021”.

4. All’articolo 1, comma 522, secondo periodo, della legge 20 dicembre 2018, n. 145, le parole “entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma”.

5. All’articolo 4, comma 4-*bis*, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, le parole “entro il 31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2020”.

ART. 6
(*Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca*)

1. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

2. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole “2017-2018 e 2018-2019” sono sostituite dalle seguenti: “2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021”.

3. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole "entro il 31 ottobre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2020".

4. All'articolo 18, comma 8-*quinquies,* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole "31 dicembre 2019" sono

sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020". Restano fermi i termini di conservazione di residui previsti a legislazione vigente.

5. Il fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 3 milioni di euro nel 2019 e ridotto di 3 milioni di euro nel 2020. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 3 milioni di euro nel 2019 e incrementata di 3 milioni di euro nel 2020. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 3 milioni di euro nel 2019, si provvede a valere sui risparmi di spesa recati dal comma 2 per il medesimo esercizio. All'onere derivante dal secondo periodo, pari a 3 milioni di euro nel 2020, si provvede a valere sui risparmi di spesa recati dal comma 1 per il medesimo esercizio.

-

ART. 7
(*Proroga di termini in materie di beni e attività culturali e di turismo*)

1. All'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole "entro l'esercizio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'esercizio 2020".

2. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "di beni e di servizi nonché" sono aggiunte le seguenti: ", fino al 31 dicembre 2020,";

b) al secondo periodo, le parole "Fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2020";

c) dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: "Per l'anno 2020 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 750.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente".

4. All'articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";

b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Per l'anno 2020 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 500.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente".

6. All'articolo 2, comma *5-ter,* del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022” e le parole: “per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022”;

b) il secondo periodo è soppresso.

7. All’articolo 11-*bis*, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”.

8. All'articolo l, comma 343, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole '"31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”;
b) le parole “per l'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2019 e 2020”;
c) dopo le parole “29 luglio 2014, n. l 06” sono inserite le seguenti: “, fermo restando il limite della durata massima complessiva di 36 mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti”.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8, pari a l milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, comma 310, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è protratta fino all'anno 2022 e per l'anno 2020 è integrata in misura di 4 milioni di euro, per un ammontare complessivo pari a 6 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma l, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

11. All'articolo l, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole “per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019” sono inserite le seguenti: “e di l milione di euro a decorrere dal 2020”;
b) il secondo periodo è soppresso.
12. Le modalità di accesso e i criteri di riparto del fondo di cui all'articolo l, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 13. Agli oneri derivanti dal comma 11, pari a l milione di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede a valere sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

13. Al comma 3 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è aggiunto il seguente periodo: “*Per*

l'anno 2020, il termine per la verifica dell'attuazione di cui al presente comma è prorogato al 20 aprile 2020. Entro tale termine è emanato l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con l'Autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, che stabilisce le modalità con le quali verificare l'attuazione delle disposizioni contenute nel comma precedente e l'andamento della spesa erogata.".

ART. 8

(*Proroga di termini in materia di giustizia*)

1. All'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020".

2. All'articolo 21-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 3, le parole "per ciascuno degli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020".

3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020, salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia".

4. All'articolo 357, comma 1, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, all'alinea le parole "1° marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020".

5. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".

6. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sostituire le parole "a decorrere dal 14 settembre 2021" con le seguenti "a decorrere dal 14 settembre 2022". Agli oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo, pari a euro 500.000 per l'anno 2021 e ad euro 1.500.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

ART. 9
(*Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa*)

1. All'articolo 2259-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola "2019" è sostituita dalla seguente: "2020".

2. All'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, la parola "2019" è sostituita dalla seguente: "2020".

ART. 10
(*Proroga di termini in materia di agricoltura*)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020".

2. All'articolo 24, comma 1-*bis,* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, le parole: "31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 16 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata di 30 milioni di euro per l'anno 2019.

ART.11
(Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali)

1. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro è assegnata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2020 quale contributo per il funzionamento di Anpal servizi s.p.a.. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 143, legge 27 dicembre 2017, n. 205, come ripartite tra le regioni, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge n. 28 giugno 2019, n. 58, come ripartite tra le regioni, possono essere destinate, per l'anno 2019, dalle regioni Campania e Veneto a finanziare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 1, commi 140 e 141, legge 27 dicembre 2017, n. 205 sino al limite massimo di dodici mesi per le imprese che nel 2019 cessano un intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si fa fronte con le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 143, legge 27 dicembre 2017, n. 205 come ripartite tra le regioni con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 17 del 13 febbraio 2019 e con le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge n. 28 giugno 2019, n. 58 come

ripartite tra le regioni con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 82 del 23 luglio 2019.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 9-*quater* del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, sono prorogate nel 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 mesi e si riferiscono, nei limiti della parte non utilizzata, anche alle risorse finanziarie ripartite tra le regioni con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze n. 16 del 29 aprile 2019.

5.All'articolo 16-quinqueies, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n.509 del 1994, che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo del presente comma, e sino alla medesima data è sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994.";
b) l'ultimo periodo è abrogato.

6. I trattamenti di mobilità in deroga di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono prorogate nel 2020, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 mesi e si applicano, altresì, anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2020. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 si fa fronte con le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

7. Le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, previste dall'art. 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono prorogate per il 2020. All'onere derivante si provvede con le restanti risorse finanziarie di cui all'art. 26-sexies del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26.

8. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 è prorogata, per l'anno 2020, nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere finanziario, pari a 19 milioni di euro, si provvede mediante apposito stanziamento di risorse aggiuntive sul Fondo per

l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

9. Per l'anno 2020, nel limite massimo di spesa di 7, 8 milioni di euro per l'anno 2020, per i lavoratori dipendenti di imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, successivamente cedute con patto di riservato dominio a società poi dichiarate fallite e retrocedute per inadempimento del patto, la misura del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è calcolata sulla base delle condizioni contrattuali di lavoro applicate prima della cessione originaria, se più favorevoli, anche con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale autorizzati nell'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di spesa di 7,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante …

10. L'articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è sostituito dal seguente:

"Art. 19

Termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza per le amministrazioni pubbliche

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, trattamenti di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, amministrati dell'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicati nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.".

ART.12
(Proroga di termini in materia di sviluppo economico)

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto, alle medesime condizioni, anche per gli acquisti di cui al medesimo comma effettuati nell'anno 2020.
2. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle lettere a) e b), le parole: "alle classi Euro 1, 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "alle classi da Euro 0 a Euro 4".

3. All’articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per ciascuna annualità, le risorse residue del fondo di cui al periodo precedente sono riassegnate, per le medesime finalità, alle annualità successive.”.

4. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1º luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2022»;

b) al comma 59, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Il Ministero dello sviluppo economico, sentita con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) definisce, con apposito decreto da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità ed i criteri dell'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali tenendo altresì conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato»;

c) al comma 60, le parole: «a decorrere dal 1º luglio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2022»;

d) il comma 81 è sostituito dal seguente: «81. Sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono fissati i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco di cui al comma 80. Tali requisiti devono garantire l'affidabilità nel tempo del soggetto iscritto e consentire, anche mediante gli interventi di cui al comma 82, un efficace contrasto a possibili condotte contrastanti coi generali principi, legali e regolatori, che sovraintendono al buon funzionamento dei mercati e alla tutela dei consumatori. A tal fine, si distinguono almeno:

1) i requisiti imprescindibili per la permanenza nell'elenco, il cui venir meno comporta l'esclusione dall'elenco salvo che l'impresa non vi abbia posto tempestivo rimedio;

2) i requisiti connessi a indicatori generali sullo svolgimento dell'attività, il cui venir meno comporta, qualora l'impresa di vendita non vi ponga rimedio in tempi ragionevoli, l'avvio di un'istruttoria da parte del Ministero dello sviluppo economico volta a valutare la complessiva gestione dell'attività ai fini delle valutazioni e delle decisioni di cui al successivo comma 82»;

e) il comma 82 è sostituito dal seguente: «82. L'Elenco di cui al comma 80 è pubblicato nel sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati. Il Ministero vigila sul mantenimento nel tempo dei requisiti da parte dei soggetti iscritti all'Elenco, svolgendo gli approfondimenti istruttori nei casi di cui al comma 81, ~~lettera *b)*~~ numero 2. Qualora risultino situazioni di gravi inadempimenti o incongruenze rispetto ai predetti requisiti, o situazioni valutate critiche anche alla luce dei generali principi richiamati che sovraintendono al buon funzionamento dei mercati e alla tutela dei consumatori, con atto motivato il Ministero dispone l'esclusione dall'Elenco».

ART.13

(*Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti*)

1. All'articolo 47, comma 11-*quinquies*, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, le parole: "*per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019*" sono sostituite dalle seguenti: "*per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020*".
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.130.

3. Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell'articolo art. 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109. Entro il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari, riformulate ai sensi della predetta normativa, che annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento. L'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 è perfezionato entro e non oltre il 30 giugno 2020.

4. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: "per gli anni 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2017 al 2022";
b) al comma 7-bis, al primo periodo, le parole: "al comma 7", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 7 e 7-ter";
c) dopo il comma 7-*bis* è inserito il seguente:
"7-ter. ANAS S.p.A. è autorizzata nei limiti previsti ai commi 7 e 8 a definire mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali le controversie con i contraenti generali derivanti da richieste di risarcimento laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della Società stessa.";
d) al comma 8, primo periodo, le parole: "alle finalità di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "alle finalità di cui ai commi 7 e 7-*ter*"».

ART.14

(*Proroga di termini in materia di competenza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)

1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394,

sono incrementate di 407 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri, si provvede mediante……

2. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, prorogate, da ultimo, al 17 aprile 2015 dall'art. 1, comma 323 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tali elezioni hanno comunque luogo tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2021.

ART. 15

(*Proroga di termini relativi a interventi emergenziali*)

1. In deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza correlato agli eventi verificatisi il 14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera – noto come ponte Morandi - può essere prorogato fino ad una durata complessiva di tre anni secondo le modalità previste dal medesimo articolo 24, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso, a far data dal 16 agosto 2016, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

3. All'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "per gli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2018, 2019 e 2020";

b) al comma 2, dopo le parole "per l'anno 2019" sono inserite le seguenti: "e di euro 10.000.000 per l'anno 2020";

c) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole "per gli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2018, 2019 e 2020" e al secondo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e di euro 1.000.000 per l'anno 2020".

4. All'articolo 4-*ter*, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, la parola "dodici" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro".

5. All'articolo 1-*septies,* comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole "entro il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2020".

6. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività

di ricostruzione.

(Proroga trasporto pubblico locale e regionale)

IPOTESI 1

7. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 5 del d.l. 109/2018 sono prorogate fino al 28 febbraio 2020. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le economie derivanti dalle risorse assegnate a Regione Liguria dal medesimo articolo 5 per gli anni 2018 e 2019 e mediante stanziamento di euro 3.000.000,00, risorse straordinarie a valere ……. .

IPOTESI 2

7. Le misure previste dal comma 1 dell'articolo 5 del d.l. 109/2018 sono prorogate fino ad esaurimento delle risorse assegnate a Regione Liguria per gli anni 2018 e 2019.

CAPO II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ART. 16
Commissario strade Siciliane *(Misure urgenti per la rete viaria provinciale della Regione Sicilia)*

1. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato apposito Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana" con le seguenti: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il 28 febbraio 2020, è nominato apposito Commissario straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui i commi 2 e 3 della presente disposizione, è incaricato di realizzare la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla rete viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni competenti';

b) al secondo periodo, sostituire le parole: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche,

l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario " con le seguenti: "Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, il supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario";

c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS s.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.";

d) dopo le parole: "rete viaria", ovunque ricorrano, è inserita la seguente: "provinciale".

ART. 17
(Personale delle Province e delle città metropolitane)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità dì cui al comma 1, le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province e le città metropolitane che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è

adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, le province e le città metropolitane possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"

ART. 18
(Misure urgenti per il ricambio generazionale e la funzionalità nella Pubblica Amministrazione e nei piccoli Comuni)

1. All'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di accelerare le procedure assunzionali per il triennio 2020 - 2022, il Dipartimento della Funzione Pubblica elabora, entro il 30 marzo 2020, bandi-tipo volti a avviare le procedure concorsuali con tempestività ed omogeneità di contenuti e gestisce le procedure concorsuali e le prove selettive delle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta.».

2. All'articolo 2, del decreto legislativo 24 gennaio 2010, n. 6, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis- A decorrere dall'anno 2020 e fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale, Formez PA fornisce, sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per il sostegno e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, adeguate forme di assistenza in sede o distanza, anche mediante l'utilizzo di specifiche professionalità a favore dei piccoli comuni di cui all'articolo 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, che ne facciano richiesta, per il sostegno delle attività istituzionali fondamentali.» Conseguentemente, all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) le tipologie di azioni dirette a implementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento all'impiego delle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei».

ART.19
(*Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia*)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari e delle attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis,

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.319 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma ~~2~~ 3 e per un numero massimo di:

a) 78 unità per l'anno 2021, di cui 20 nella Polizia di Stato, 20 nell'Arma dei carabinieri, 20 nel Corpo della guardia di finanza e 18 nel Corpo della polizia penitenziaria;
b) 78 unità per l'anno 2022, di cui 20 nella Polizia di Stato, 20 nell'Arma dei carabinieri, 20 nel Corpo della guardia di finanza e 18 nel Corpo di polizia penitenziaria;
c) 670 unità per l'anno 2023, di cui 260 nella Polizia di Stato, 150 nell'Arma dei carabinieri, 200 nel Corpo della guardia di finanza e 60 nel Corpo di polizia penitenziaria;
d) 822 unità per l'anno 2024, di cui 280 nella Polizia di Stato, 322 nell'Arma dei carabinieri, 120 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria;
e) 671 unità per l'anno 2025, di cui 175 nella Polizia di Stato, 310 nell'Arma dei carabinieri, 88 nel Corpo della guardia di finanza e 98 nel Corpo di polizia penitenziaria.

2. Per far fronte al potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale, l'Arma dei carabinieri è altresì autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2020, 25 unità nel ruolo iniziale, nonché ulteriori 25 unità nel ruolo iniziale destinate all'incremento del contingente di cui all'articolo 828 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 357.038 per l'anno 2021, euro 3.320.237 per l'anno 2022, euro 9.353.493 per l'anno 2023, euro 35.385.727 per l'anno 2024, euro 69.031.488 per l'anno 2025, euro 95.263.596 per l'anno 2026, euro 98.731.350 per l'anno 2027, di euro 99.204.140 per l'anno 2028, euro 100.684.910 per l'anno 2029, di euro 102.291.617 per l'anno 2030 ed euro 103.287.460 annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante…
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, quantificati in euro 263.080 per l'anno 2020, euro 1.831.221 per l'anno 2021, euro 2.090.855 per l'anno 2022, euro 2.090.855 per l'anno 2023, euro 2.090.855 per l'anno 2024, euro 2.108.880 per l'anno 2025 ed euro 2.162.955 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 - 2021, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di euro 429.348 per l'anno 2020, euro 523.527 per l'anno 2021, euro 523.527 per l'anno 2022, euro 4.629.163 per l'anno 2023, euro 6.057.707 per l'anno 2024 ed euro 4.980.764 per l'anno 205, da iscrivere in …...

ART. 20

(Disposizioni in materia di trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. In deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e di 8.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2022, per l'incremento delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata per l'anno 2020 dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza e, a decorrere dal 2022, mediante…….

ART.21

(*Risorse aggiuntive per il personale della carriera prefettizia*)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinata, ai sensi della lettera d) del medesimo comma, all'incremento del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66 è incrementata di 1.800.000 euro, a decorrere dal 2020. Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

ART. 22

(*Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

1. Il termine per l'assunzione di 50 unità appartenenti all'Area II previste all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al triennio 2019-2021, è differito al triennio 2020-2022.
Conseguentemente, al citato articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al primo periodo, le parole "Area II, posizione economica F1" sono sostituite dalle seguenti "Area II, posizione economica F2";
- all'ottavo periodo, le parole "ad euro 14.914.650 per l'anno 2020 e ad euro 19.138.450 annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti "ad euro 14.956.400 per l'anno 2020 e ad euro 19.221.950 annui a decorrere dall'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 41.750 per l'anno 2020 ed euro 83.500 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 – 2021, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. All'articolo 6, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al primo periodo, dopo le parole "800.000 euro per l'anno 2015" sono aggiunte le seguenti "nonché di 2.000.000 euro per l'anno 2020";
- al secondo periodo, le parole "1 milione di euro a decorrere dal 2016" sono sostituite dalle seguenti "1 milione di euro per gli anni dal 2016 al 2019, nonché di 3 milioni di euro a decorrere dal 2020".
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, quantificati in euro 4 milioni di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 – 2021, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

ART.23
(Disposizioni di competenza del Ministero della salute)

(Proroga degli effetti del CCNL dirigenza medica*)*
1. Nei confronti della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie, a cui sono estesi gli effetti dell'articolo 1, comma 435 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che in sede di rinnovo contrattuale 2016-2018 ha ottemperato al disposto dell'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, procedendo all'armonizzazione e o unificazione dei trattamenti economici accessori, vengono meno, a far data dall'inizio del triennio contrattuale 2019-2021, gli effetti di cui al comma 2 del medesimo articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 41, comma 2, alla lettera c) le parole "per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, al fine dello sviluppo e della ricerca di approcci alternativi o che comportano procedure meno dolorose, "; al punto 1) lettera c) le parole "per il 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per il 20 per cento"; al punto 2) lettera c) le parole "per il 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per l'80 per cento".
b) all'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche, dopo le parole "che abbia maturato" sono inserite le seguenti: ", alla

data del 31 dicembre 2019, fatti salvi i requisiti maturati al 31 dicembre 2017"; e le parole "negli ultimi cinque" sono sostituite dalle seguenti: "negli ultimi sette".

ART. 24
(*Modifica dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018*)

1**.** All'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
b) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Per le spese relative al funzionamento del CSIRT italiano, costituito presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, è autorizzata la spesa di 8.000.000 di euro per l'anno 2020, di cui 2.000.000 per le spese di investimento, e di 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A tali oneri si provvede, per l'anno 2020, quanto a 6.000.000 di euro, di cui 2.000.000 di euro per le spese di investimento, con le risorse già trasferite per lo svolgimento delle funzioni del CSIRT italiano per gli anni 2018 e 2019 dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che provvederà a versarle sull'apposito conto corrente di tesoreria intestato al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, e quanto a 2.000.000 di euro ai sensi dell'articolo 22. A decorrere dall'anno 2021 si provvede all'onere di 2.000.000 di euro annui ai sensi dell'articolo 22.

ART.25
(Sicurezza Nazionale cibernetica)

1 . Al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera a), le parole: "sono individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori pubblici e privati" sono sostituite dalle seguenti: "sono definiti modalità e criteri procedurali di individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati" e le parole: "alla predetta" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini dell' ";
b) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: "i soggetti di cui alla precedente lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "i soggetti di cui al comma 2-bis";
c) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: "dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma,";
d) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: "individuati ai sensi della lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2-bis";
e) all'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. L'elencazione dei soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a), è contenuta in un atto amministrativo, adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il predetto atto amministrativo, per il quale è escluso il diritto di accesso, non è soggetto a pubblicazione, fermo restando che a ciascun soggetto è data, separatamente, comunicazione senza ritardo dell'avvenuta iscrizione nell'elenco. L'aggiornamento del predetto atto amministrativo è effettuato con le medesime modalità di cui al presente comma.";

f) all'articolo 1, comma 3, lettera a), le parole: "i soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a)," sono sostituite dalle seguenti: "i soggetti di cui al comma 2-bis";
g) all'articolo 1, comma 6, lettera a), al primo e al secondo periodo, le parole: "soggetti di cui al comma 2, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti di cui al comma 2-bis";
h) all'articolo 1, comma 6, lettera c), le parole: "individuati ai sensi del comma 2, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2-bis" e le parole: "di cui alla medesima lettera" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al medesimo comma";
i) all'articolo 1, comma 8, lettera a), le parole: "individuati ai sensi del comma 2, lettera a), del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2-bis" e le parole: "di cui alla medesima lettera" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al medesimo comma";
l) all'articolo 1, comma 12, le parole: "individuati ai sensi del comma 2, lettera a), del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2-bis" e le parole: "di cui alla medesima lettera" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al medesimo comma";
m) all'articolo 1, comma 14, le parole: "soggetti pubblici individuati ai sensi del comma 2, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti pubblici di cui al comma *2-bis*";
n) all'articolo 1, comma 18, le parole: "di cui al comma 2, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2-*bis*";
o) all'articolo 3, comma 1, le parole: "ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*".

ART.26
(Presidenza italiana del G20)

1. Per gli anni dal 2020 al 2022, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. l45, è rideterminata in 10 milioni di euro per l'anno 2020, 53 milioni di euro per l'anno 2021 e l milione di euro per l'anno 2022.

ART.27
(Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Ai rimborsi si provvede mediante le risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 160 milioni di euro.».

ART.28
(Disposizioni in materia di province e liberi consorzi)

1. Ai liberi consorzi di Comuni della Regione siciliana che, alla data del 30 novembre 2019, risultano in dissesto finanziario e con un valore negativo del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno, relativi all'anno 2019, è attribuito un contributo di euro 4,5 mln a decorrere dall'anno 2020. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2020, in proporzione all'ammontare del valore negativo del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del Bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondo di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ART.29
(Armonizzazione dell'ordinamento contabile delle Regioni a statuto speciale)

1. Nelle more del raggiungimento degli effetti positivi derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di ordinamento contabile finalizzate al passaggio pieno alla disciplina contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e al fine di consentire il superamento degli effetti della prima applicazione del medesimo decreto legislativo, le Regioni a statuto speciale ripianano nel limite di dieci esercizi il disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio finanziario 2018 e le quote non recuperate nel corso dell'esercizio 2018 del disavanzo applicato al bilancio di previsione nell'esercizio 2018.

Art. 30
(Norma contributo regione Sardegna)

1. Le somme di cui all'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono riconosciute alla regione Sardegna a titolo di acconto per le finalità di cui al punto 10 dell'Accordo sottoscritto tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica in data 7 novembre 2019.
2. Nell'anno 2019 il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria. La regolarizzazione avviene con l'emissione di ordini di pagamento a valere sulle risorse stanziate sul pertinente capitolo di spesa di cui all'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ART. 31

(Proroga ed aumento del finanziamento a favore della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute)

1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole «*5 milioni di euro a decorrere dal 2019*» sono sostituite dalle seguenti «*5 milioni di euro per l'anno 2019 e 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2020*»;
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 4 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) quanto a euro 3,5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con riferimento alla quota per le spese di funzionamento e personale;
b) quanto a euro 0,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113;
c) quanto a euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
d) quanto a euro 0,5 milioni nell'anno 2020 ed euro 2,0 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Art. 32

(Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la città di Genova e altre disposizioni in materia portuale)

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, le parole: *"nella misura di euro 20.000.000 per l'anno 2019"* sono sostituite dalle seguenti: *"nella misura di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020"*;

b) all'articolo 9-*ter*:

1) al comma 1, le parole: *"presso il porto di Genova*" sono sostituite dalle seguenti: *"presso gli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale*" e le parole: *"l'autorizzazione attualmente in corso rilasciata ai sensi dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è prorogate di cinque anni*" sono sostituite dalle seguenti: *"le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate per sei anni*";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "*2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è autorizzata a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al soggetto fornitore di lavoro un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche degli*

scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale conseguenti all'evento. Tale contributo è erogato dalla stessa Autorità di sistema portuale a fronte di avviamenti integrativi e straordinari da attivare in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata dai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nel primo semestre dell'anno 2018.".

2. Al fine di favorire flessibilità dei Piani Regolatori alle esigenze di sviluppo portuale all'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, le parole: *"31 dicembre 2019*" sono sostituite dalle seguenti: *"31 dicembre 2022*".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), pari ad euro 20.000.000, si provvede a valere sulla quota di competenza, per l'anno 2020, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativamente al Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ART 33

Disposizioni in materia di concessioni autostradali

1. In caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione, ANAS S.p.A., in attuazione dell'articolo 36, comma 3, del decreto – legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, può assumere la gestione delle medesime, nonché svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla loro riqualificazione o adeguamento. Salvo che l'estinzione della concessione derivi da inadempimento del concessionario, al medesimo è dovuto, in luogo di quanto previsto da eventuali disposizioni convenzionali, il solo valore delle opere realizzate al netto degli ammortamenti ovvero, nel caso in cui le opere non abbiano superato la fase di collaudo, i soli costi effettivamente sostenuti, nonché le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dell'estinzione del rapporto concessorio. Sono comunque fatte salve le eventuali disposizioni convenzionali che escludano il riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio, ed è fatta salva nonché la possibilità per ANAS S.p.A., ai fini dello svolgimento delle attività di cui al primo periodo, di acquistare gli eventuali progetti elaborati dal concessionario previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati l'oggetto e le modalità di svolgimento della gestione provvisoria assegnata ad ANAS S.p.A. Qualora l'estinzione della concessione derivi da inadempimento del concessionario, dal valore delle opere realizzate al netto degli ammortamenti spettante al medesimo è detratto quanto il concessionario è tenuto a pagare per il risarcimento dei danni derivati dal suo inadempimento. Il valore spettante al concessionario uscente, qualora maggiore del risarcimento dovuto, è indisponibile da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei crediti risarcitori accertati in giudizio ovvero sulla base di accordi o atti di riconoscimento unilaterali. L'efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione non è sottoposta alla condizione del pagamento da parte

dell'amministrazione concedente delle somme previste dal periodo precedente. Le presenti disposizioni sono inserite di diritto nei contratti e nelle concessioni autostradali, anche in quelli già in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in sostituzione di tutte le clausole, sostanziali e procedurali, difformi apposte dalle parti anche ove approvate per legge, da intendersi come nulle ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c.

CAPO
MISURE IN MATERIA DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA

ART. 34
(*Diritto a innovare*)

l. Dopo l'articolo 26 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, è inserito il seguente:

«Art. 26-bis

(Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione)

l. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica e la nascita e la crescita di nuove imprese ad alto valore tecnologico, le start-up innovative, operanti nei settori dell'economia circolare, dell'intelligenza artificiale, della blockchain, del cloud computing, delle comunicazioni elettroniche, dell'internet of things, delle smart city e delle altre tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0, che intendono sperimentare iniziative di innovazione tecnologica presentano alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale i relativi progetti. Nella domanda è indicato il titolare della richiesta e il responsabile della sperimentazione, sono specificate le caratteristiche, i profili di innovazione, la durata, le finalità del progetto e della sperimentazione, nonché i risultati e i benefici attesi. Sono altresì indicate le ragioni ostative alla sperimentazione derivanti dalle norme vigenti, specificamente indicate, le modalità con le quali il richiedente intende svolgere il monitoraggio delle attività e valutarne gli impatti, nonché gli eventuali rischi connessi all'iniziativa e le prescrizioni che si propongono per la loro mitigazione.
2. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale esamina le domande pervenute e, entro trenta giorni dal ricevimento, le rigetta o le accoglie. Non si applicano gli artt. 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini del provvedimento finale, ove necessario, richiede informazioni e pareri alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ordinariamente competenti per materia, nonché eventuali chiarimenti o integrazioni della domanda al richiedente. Gli elementi richiesti devono essere forniti nel termine indicato, comunque non superiore a trenta giorni. La richiesta alle amministrazioni o al richiedente interrompe il termine di cui al primo periodo, che inizia a decorrere nuovamente dalla ricezione degli elementi richiesti. La mancata trasmissione dei chiarimenti e delle integrazioni richieste nel termine indicato comporta la rinuncia alla domanda e la conclusione del procedimento. Sono accolte le domande relative a progetti che presentano concreti ed effettivi profili di innovazione tecnologica, i cui risultati attesi comportano positivi impatti sulla qualità dell'ambiente o della vita e che presentano concrete probabilità di successo. Con il provvedimento di accoglimento, la

competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri propone al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, l'adozione del provvedimento che autorizza la sperimentazione, indica le norme che possono essere derogate, fissa la durata, non prorogabile, della sperimentazione, stabilisce le modalità di svolgimento della sperimentazione e impone le prescrizioni ritenute necessarie per mitigare i rischi ad essa connessi. L'autorizzazione è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato, entro quarantacinque giorni dalla proposta della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini dell'autorizzazione può essere chiesto il parere di qualsiasi altra amministrazione pubblica. L'autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, permessi, autorizzazioni, nulla osta, comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni centrali. Il decreto di autorizzazione fissa la durata, non prorogabile, della sperimentazione, stabilisce le modalità di svolgimento della sperimentazione, impone le prescrizioni ritenute necessarie per mitigare i rischi ad essa connessi e indica le eventuali norme che possono essere disapplicate.
3. Con l'autorizzazione di cui al comma 2 non può essere disposta in alcun caso la disapplicazione di disposizioni a tutela della salute, dell'ambiente, dei beni paesaggistico-territoriali, dei beni culturali ovvero di disposizioni penali o del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, né possono essere violati o elusi vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o da obblighi internazionali.
4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale vigila sulla sperimentazione autorizzata e verifica il rispetto delle prescrizioni imposte, l'avanzamento dell'iniziativa, i risultati conseguiti e gli impatti sulla qualità dell'ambiente e della vita. In caso di accertata violazione delle prescrizioni imposte, diffida la start-up ad adeguarsi alle prescrizioni e a rimuovere ogni eventuale conseguenza derivante dalla violazione, assegnando all'uopo un congruo termine. In caso di inottemperanza alla diffida, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, la revoca dell'autorizzazione.
5. Al termine della sperimentazione, la start-up trasmette alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale una documentata relazione con la quale illustra i risultati del monitoraggio e della sperimentazione, nonché i benefici economici e sociali conseguiti. La relazione può contenere la proposta di modifica delle disposizioni vigenti che disciplinano l'attività oggetto di sperimentazione. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, sulla base degli accertamenti svolti durante la sperimentazione e a conclusione della stessa, valutato il contenuto della relazione di cui al precedente periodo, attesta se l'iniziativa promossa dalla start-up si è conclusa positivamente ed esprime un parere sulla opportunità di modifica delle disposizioni che disciplinano l'attività oggetto di sperimentazione, tenuto conto dell'eventuale proposta della start-up.
6. Entro novanta giorni dalla data dell'attestazione positiva di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro ordinariamente competente per materia, promuove le iniziative normative e regolamentari necessarie per consentire l'esercizio dell'attività oggetto di sperimentazione.
7. Ai fini dell'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui ai commi l, 2, 4 e 5, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione

digitale può avvalersi degli uffici delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ordinariamente competenti per materia.
8. La start-up è in via esclusiva responsabile dei danni cagionati a terzi in dipendenza dello svolgimento della sperimentazione. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 non esclude o attenua la responsabilità della start-up.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

ART. 35
(Agenda digitale)

1. Per lo svolgimento delle funzioni nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese con particolare riferimento alle infrastrutture digitali materiali e immateriali, alle tecnologie e servizi di rete, allo sviluppo ed alla diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, alla diffusione dell'educazione e della cultura digitale anche attraverso il necessario raccordo e coordinamento con le organizzazioni internazionali ed europee operanti nel settore, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in aggiunta al contingente di personale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2010, di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di provenienza, composto da sette unità con qualifica non dirigenziale, proveniente dai ministeri, ad esclusione dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del personale docente educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da altre pubbliche amministrazioni. All'atto del collocamento fuori ruolo, laddove disposto, è reso indisponibile, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nelle amministrazioni di provenienza.
Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'art. 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
I posti del personale in comando non si considerano disponibili ai fini di nuove assunzioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. L'articolo 8, comma 1 –quater, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n.12 è sostituito dal seguente:
«1-quater. A supporto delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-ter, opera un contingente di personale formato da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonché di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. Il contingente opera alle dirette dipendenze delle strutture di cui al comma 1-ter ed è composto da personale in

posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da ministeri, ad esclusione dei ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del personale docente educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo, laddove disposto, è reso indisponibile, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nelle amministrazioni di provenienza. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'art. 9, comma 5-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il contingente di esperti è altresì composto da personale di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato su base convenzionale, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 1-quinquies, sono definiti la consistenza numerica e le modalità di formazione del contingente, la tipologia del rapporto di lavoro e le modalità di chiamata, la durata e il regime giuridico del rapporto intercorrente con i componenti del contingente, le specifiche professionalità richieste e il compenso spettante per ciascuna professionalità.»

3. All'articolo 8, comma 1 *–quinquies,* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n.12 le parole: «da 1-bis a» sono sostituite dalle seguenti «1-ter e» e dopo le parole «1-quater» sono inserite le seguenti «anche per spese di missione e per l'acquisto di servizi immediatamente correlate ai progetti di cui al comma 1-ter,».

4. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n.12, le parole: «anche utilizzando le competenze e le strutture» sono sostituite dalle seguenti: «che le esercita avvalendosi» e le parole «, nonché lo sviluppo e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005» sono sostituite dalle seguenti: «. Per la progettazione, lo sviluppo, la gestione e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società di cui al comma 2».

5. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 le parole «l'AgID» sono sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri.»

ART. 36

(Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione)

1. Al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio

2019, n. 12, sviluppa una piattaforma digitale per le notifiche. La società di cui al primo periodo affida lo sviluppo della piattaforma, anche attraverso il riuso di infrastrutture tecnologiche esistenti, alla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Ai fini del presente articolo, si intende per:
a) «gestore della piattaforma», la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 2019, n. 12;
b) «piattaforma», la piattaforma digitale di cui al comma 1, utilizzata dalle amministrazioni per effettuare, con valore legale, le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;
c) «amministrazione», le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attività ad essi affidati ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del medesimo decreto.
d) «destinatari», le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e a ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all'estero se titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ai quali le amministrazioni notificano atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;
e) «delegati», le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai quali i destinatari conferiscono il potere di accedere alla piattaforma per reperire, consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni notificati dalle amministrazioni;
f) «delega», l'atto con il quale i destinatari conferiscono ai delegati il potere di accedere, per loro conto, alla piattaforma.
3. Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, le amministrazioni rendono disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici. La formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma avviene nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle linee guida adottate in esecuzione dello stesso decreto legislativo. Il gestore della piattaforma assicura l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti informatici resi disponibili dalle amministrazioni e, a sua volta, li rende disponibili ai destinatari, ai quali assicura l'accesso alla piattaforma, personalmente o a mezzo delegati, per il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici resi disponibili ai fini della notificazione dalle amministrazioni. Gli agenti della riscossione e i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 individuano e nominano i dipendenti delegati ad attestare la conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni.
4. Il gestore della piattaforma rende disponibili ai destinatari, in apposita area riservata sulla piattaforma, i documenti informatici oggetto di notificazione. Assicura altresì, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 12 e al di fuori dei casi di cui al comma

6, il servizio di avvisatura digitale, mediante il quale invia ai destinatari della notificazione che abbiano indicato un recapito digitale avvisi di cortesia, in formato elettronico, dell'avvenuto inoltro sulla piattaforma dei documenti informatici a loro destinati.
5. I destinatari accedono alla piattaforma al fine di prendere conoscenza dei documenti informatici oggetto di notificazione nei loro confronti e resi disponibili sulla piattaforma. Con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 12, i destinatari possono conferire apposita delega per l'accesso alla piattaforma a uno o più delegati, previo consenso di questi ultimi. I delegati, sino alla revoca della delega, accedono alla piattaforma nell'interesse del destinatario delegante ed informano il destinatario sulla esistenza di documenti informatici oggetto di notificazione, dei quali acquisiscono copia che mettono a disposizione del destinatario. L'amministrazione rimane estranea al rapporto tra destinatario delegante e delegato.
6. Per i documenti informatici da notificare ai soggetti di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero ai soggetti che, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 12, hanno chiesto di ricevere le notificazioni delle amministrazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, della parte dell'unione civile, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, il gestore della piattaforma, nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 ed alle relative regole tecniche, invia i documenti informatici depositati dalle amministrazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta certificata (INI-PEC) o all'indirizzo di posta certificata comunicato dal destinatario nella richiesta di ricezione delle notificazioni a mezzo posta elettronica certificata. Se la casella di posta elettronica risulta satura, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata per ciascun destinatario della piattaforma un avviso di mancato recapito del messaggio di posta elettronica certificata, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 12.
7. La notificazione si perfeziona:
a) per l'amministrazione, alla data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma;
b) per il destinatario, fuori dai casi di cui al comma 6, indipendentemente dalla data di accesso alla piattaforma:
1) alla data del 30 giugno, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di gennaio, febbraio e marzo;
2) alla data del 30 settembre, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di aprile, maggio e giugno;

3) alla data del 31 dicembre, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di luglio, agosto e settembre;
4) alla data del 31 marzo, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di ottobre, novembre e dicembre;
c) per il destinatario, nei casi di cui al comma 6, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, nel quindicesimo giorno successivo a quello del deposito in apposita area riservata dell'avviso di mancato recapito del messaggio di posta elettronica certificata.
8. Il deposito del documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza dell'amministrazione e interrompe la prescrizione.
9. Il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 12, forma e rende disponibili sulla piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari, attestazioni opponibili ai terzi in ordine alla data di deposito dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni, alla data di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata di cui al comma 6 e alla data di avvenuta pubblicazione dell'avviso di mancato recapito di cui allo stesso comma 6.
10. Il malfunzionamento della piattaforma, qualora renda impossibile alle amministrazioni l'inoltro telematico dei documenti informatici destinati alla notificazione o ai destinatari e delegati l'accesso, il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici depositati, comporta:
a) la sospensione del termine di prescrizione dei diritti dell'amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadenti nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma;
b) la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o facoltà dell'amministrazione o dei destinatari correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadenti nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma.
11. Le spese di notificazione tramite piattaforma da porre a carico del destinatario sono destinate alle amministrazioni e al gestore della piattaforma. Il regolamento di cui al comma 12 disciplina le modalità di determinazione delle spese e i criteri di riparto.
13. Con atto della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, sono fissati i termini e le modalità con cui le amministrazioni possono aderire alla piattaforma. Le amministrazioni che aderiscono alla piattaforma utilizzano quest'ultima per la notificazione dei loro atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni diretti a tutti i destinatari che hanno esercitato la facoltà di cui al comma 12 lettera o). Le amministrazioni che aderiscono alla piattaforma possono effettuare le notifiche anche ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o secondo le modalità previste dalle leggi speciali.
14. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il «Nucleo per il monitoraggio della piattaforma per le notifiche digitali della pubblica amministrazioni» a cui è affidato il compito di effettuare il monitoraggio della verifica dell'utilizzo della piattaforma, anche segnalando ogni opportuna modifica normativa sulla base dei risultati del monitoraggio.

15. Trascorsi ventiquattro mesi dall'avvio delle procedure di verifica e monitoraggio di cui al comma 14, il Ministro competente presenta una relazione al Parlamento sull'esito dei risultati ottenuti.
16. In caso di esito positivo delle procedure di verifica e monitoraggio di cui ai commi precedenti, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fissa la data, anche differenziata per singola amministrazione, a decorrere dalla quale le amministrazioni che hanno aderito alla piattaforma sono obbligate ad effettuare, per tutte o alcune tipologie di atti indicate nello stesso decreto, le notificazioni esclusivamente utilizzando la piattaforma medesima. Dalla data fissata dal decreto di cui al periodo precedente, e per le stesse tipologie di atti ivi indicate, i destinatari ricevono la notificazione tramite piattaforma, salvo la espressa manifestazione di volontà in senso contrario.
17. La notificazione a mezzo della piattaforma di cui al comma 1 non si applica:
a) agli atti del processo civile, penale, per l'applicazione di misure di prevenzione, amministrativo, tributario e contabile e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi;
b) agli atti della procedura di espropriazione forzata disciplinata dal titolo II, capi II e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, diversi da quelli di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 77, comma 2-bis;
c) agli atti e ai destinatari individuati dal regolamento di cui al comma 12.
18. All'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole "trascorsi centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trascorso un anno".
19. Le amministrazioni adempiono alle attività e agli obblighi previsti dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
20. Per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.»

ART.37

(Nuove norme in materia di sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni e dai privati)

1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

«Art. 64

(Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni e dai privati).
1. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID).

2. Allo sviluppo e alla gestione del sistema SPID, nonché al rilascio e alla gestione delle identità digitali, provvede la struttura competente per l'innovazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Ministro delegato, e tramite la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 2019, n. 12.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, o del Ministro delegato, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28 e l'intesa della medesima Conferenza limitatamente a quanto previsto dalla successiva lettera g), sono definite le caratteristiche e le regole di funzionamento del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del sistema SPID;
b) alla definizione degli attributi qualificati e non qualificati, nonché all'individuazione dei gestori di attributi qualificati dell'identità digitale e alle modalità di acquisizione e gestione di tali attributi qualificati nel sistema SPID;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità e l'integrazione tra il sistema pubblico di identità digitale, il punto unico di accesso di cui all'articolo 64-*bis* e i servizi erogati dai fornitori di attributi qualificati e non qualificati di cui al comma 4;
d) alle modalità di rilascio delle identità digitali, anche mediante soggetti terzi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, con riguardo all'identificazione dei soggetti richiedenti l'identità digitale e alla consegna delle relative credenziali;
e) alle condizioni, anche economiche, che regolano il rapporto tra i soggetti terzi di cui alla precedente lettera d) e la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 2019, n. 12;
f) alle modalità di richiesta da parte dei cittadini dell'identità digitale;
g) alle modalità e ai i tempi di adozione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 dei sistemi di identità digitale di cui al comma 7 per l'accesso ai servizi digitali erogati in rete;
h) alle modalità e alle condizioni di adesione al sistema SPID da parte di soggetti privati per l'accesso a servizi erogati in rete;
i) alle misure di garanzia a tutela degli utenti, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. I gestori di attributi qualificati e non qualificati dell'identità digitale, individuati con i decreti di cui al comma 3, rendono disponibili sul sistema SPID le informazioni delle quali sono in possesso, con le modalità previste dagli stessi decreti di cui al comma 3.
5. Con i decreti di cui al comma 3 sono altresì determinate le condizioni e le modalità per la conversione delle identità digitali rilasciate dai gestori dell'identità digitale anteriormente alla data in cui la società di cui al comma 2 ne avvia il rilascio, nonché le condizioni e

modalità di definizione dei rapporti con i gestori dell'identità digitale che le hanno rilasciate fino alla stessa data, tenuto conto del numero di identità digitali rilasciate da ciascun gestore e dei relativi investimenti sostenuti. Le identità digitali rilasciate anteriormente alla data di cui al periodo precedente restano valide fino alla data indicata negli stessi decreti.
6. Il rilascio, la conversione e l'uso delle identità digitali non comportano oneri per i titolari.
7. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, identificano gli utenti dei propri servizi digitali attraverso le identità digitali rilasciate nell'ambito del servizio SPID, la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.
8. I soggetti privati, ivi inclusi gli istituti di credito e i fornitori di servizi di pagamento, che aderiscono al sistema SPID, identificano gli utenti dei propri servizi digitali in rete attraverso l'identità digitale, compresi i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una procedura di identificazione mediante l'esibizione di un documento di identità.»
b) all'articolo 1, lettera c), dopo la parola «fisica», sono aggiunte le parole «e digitale»;
c) all'articolo 1, lettera u-*quater*), sono aggiunte le parole «e nel decreto attuativo dell'articolo 66»;
d) all'articolo 6-*bis*, comma 2-*bis*, la parola «2-*sexies*» è sostituita dalla seguente «3».
e) all'articolo 14-*bis*, comma 2, lettera i), le parole «, nonché sui soggetti, pubblici e privati, che partecipano a SPID di cui all'articolo 64» sono soppresse.
f) all'articolo 29, comma 1, le parole «o di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64» sono soppresse.
g) all'articolo 32-*bis*, comma 1, le parole «ai gestori dell'identità digitale» sono soppresse.
h) all'articolo 64-*bis*, comma 1-*bis*, le parole «i fornitori di identità digitali» sono sostituite dalle seguenti «il soggetto di cui al comma 2 dell'articolo 64».
i) all'articolo 65, comma 1, lettera b), la parola «2-*novies*» è sostituita dalla seguente «7».
2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di attributi qualificati dell'identità digitale adempiono alle attività e agli obblighi previsti dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Al fine di garantire lo sviluppo e la gestione del sistema e le successive attività di rilascio e gestione dell'identità è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.»

ART. 38
(Misure urgenti per l'adempimento degli obblighi derivanti da accordi internazionali)

1. All'articolo 3, comma 3, della legge 27 novembre 2017, n. 170, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi necessari a dare attuazione al presente comma, fino al 31 dicembre 2020, la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, opera con

i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.".